



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

**II Collegio**

**composto dai seguenti magistrati:**

PRESIDENTE: dott. Carlo Chiappinelli  
CONSIGLIERE: dott. Giovanni Bellarosa (relatore)  
PRIMO REFERENDARIO: dott.ssa Oriella Martorana

**Deliberazione del 17 gennaio 2014**

**concernente l'esame delle relazioni predisposte dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO sui rendiconti degli esercizi 2008 e 2009, secondo le linee guida approvate dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia con le deliberazioni n. 284 del 26 novembre 2009 e n. 12 del 18 aprile 2011 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.**

\*\*\*\*\*

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione adottato con le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli enti medesimi;

visto il decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni,

recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 2 del 16 gennaio 2014 avente per oggetto l'approvazione del programma di controllo per l'anno 2014;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 16 gennaio 2014 relativa alle competenze ed alla composizione dei Collegi della Sezione;

viste le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2009/INPR del 20 luglio 2009 e n. 15/AUT/2010/INPR del 22 giugno 2010 con le quali sono state approvate le linee guida ed i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) relativi, rispettivamente, ai rendiconti degli esercizi 2008 e 2009 degli enti locali;

vista la deliberazione n. 284 del 26 novembre 2009 della Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, con la quale sono state adeguate all'ordinamento regionale le linee guida cui devono attenersi gli organi di revisione degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2008;

vista la deliberazione n. 12 del 18 aprile 2011 della medesima Sezione, avente ad oggetto l'adeguamento delle linee guida relative alla relazione degli organi di revisione degli enti locali sul rendiconto 2009;

presa visione delle relazioni inoltrate alla Sezione dall'Organo di revisione del Comune di San Martino al Tagliamento in ordine ai rendiconti 2008 e 2009 e constatato che, per gli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno, tale Comune rientra tra quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007;

preso atto che negli anni 2008 e 2009 il predetto Ente non ha optato per l'adesione alle regole del patto di stabilità interno, quale facoltà prevista, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria regionale per il 2009);

preso atto, altresì, che nell'anno 2007 l'Ente ha aderito alle regole del patto, ai sensi del comma 2 del succitato articolo 2 del Regolamento di cui al D.P.Reg. n. 064/Pres./2007;

considerato che, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede alla verifica delle relazioni relative al rendiconto 2008 dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2006;

ritenuto, in particolare, di accertare se dal rendiconto 2008 del Comune di San Martino al Tagliamento risulti:

- a) l'applicazione delle penalizzazioni previste dall'articolo 5 del Regolamento di cui al D.P.Reg. 19 marzo 2007, n. 064/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità interno nel 2007;
- b) il rispetto dell'articolo 1, commi 68 e 69, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (legge strumentale 2008), in materia di spese per il personale;
- c) il rispetto del vincolo di cui all'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione (indebitamento per spese di investimento);

- d) il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL di cui al D.lgs. 267/2000;
- e) il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 208 del D.lgs. 285/1992 con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;
- f) il rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con riferimento ai proventi delle concessioni edilizie;
- g) l'inesistenza di altre gravi irregolarità contabili;

considerato che, con riferimento alla relazione al rendiconto 2009 dell'organo di revisione del Comune di San Martino al Tagliamento, sulla base del piano di controllo predisposto dal magistrato istruttore, si procede in questa sede alle sotto indicate verifiche sulle risultanze del rendiconto 2009:

- a) rispetto dell'articolo 12, commi 28 - 29, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (legge finanziaria regionale per il 2009), e successive modifiche ed integrazioni, in materia di spese per il personale;
- b) rispetto di altre norme di legge ovvero l'inesistenza di altre irregolarità contabili, in presenza di situazioni di criticità rilevabili dal rendiconto 2008 e che possano risultare significative anche per gli equilibri finanziari dei successivi bilanci dell'ente;

precisato, per quanto attiene entrambe le relazioni al rendiconto 2008 ed al rendiconto 2009, che formeranno oggetto di separato controllo da parte della Sezione il rispetto della normativa e le risultanze dell'attività istruttoria in materia di società ed altri organismi partecipati dagli enti locali;

viste le risultanze dell'istruttoria relativa al controllo svolto sulle relazioni dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di San Martino al Tagliamento ai rendiconti 2008 e 2009;

vista la richiesta istruttoria formulata da questa Sezione con nota n. 181 del 25.01.2011;

vista la risposta inviata dall'Organo di revisione, per il tramite del Comune di San Martino al Tagliamento, con nota n. 328/461 del 31.01.2011, nonché la comunicazione dell'Amministrazione del Comune di San Martino al Tagliamento Prot. n. 7060/7740 del 22.12.2008;

dato atto che le valutazioni ed i rilievi sono formulati sulla base delle dichiarazioni acquisite dagli Organi di revisione e/o di amministrazione dell'ente;

vista l'ordinanza n. 2 del 17 gennaio 2014 con la quale è stato convocato il II Collegio;

udito il relatore consigliere dott. Giovanni Bellarosa;

#### **DELIBERA**

#### **PARTE PRIMA**

In base a quanto comunicato dall'Organo di revisione economico-finanziaria e dall'Amministrazione comunale del Comune di San Martino al Tagliamento, relativamente alle precedenti voci a), c), d), f) riferite alla relazione al rendiconto 2008 ed alla precedente voce a) riferita alla relazione al rendiconto 2009, l'istruttoria di controllo può ritenersi, allo stato, per questa parte conclusa senza osservazioni.

## PARTE SECONDA

### Con riferimento alla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2008:

Relativamente alla spesa per il personale, come determinata ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 1, commi 68-69, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 30, la Sezione ha rilevato le seguenti risultanze:

- spesa per il personale nell'anno 2005.....euro 344.854,59
- spesa per il personale nell'anno 2008.....euro 348.275,84

In ordine alla maggior spesa sostenuta nel 2008, rispetto al 2005, motivando l'aumento già rilevabile nel bilancio di previsione per l'esercizio 2008, con nota in data 22.12.2008, n.7060/7740, l'Amministrazione comunale di San Martino al Tagliamento ha comunicato quanto segue: *"La spesa per il personale prevista nel bilancio 2008 [...] ha subito un aumento [...] nel rispetto del regime derogatorio al limite di spesa riferito all'anno 2005, come introdotto dal comma 69 dell'art. 1 della L.R. 30/2007, per le seguenti motivazioni:*

- 1. Sono state aumentate, a seguito dell'istituzione dell'ASTER, le indennità spettanti ai responsabili di servizio;*
- 2. è aumentata la spesa per l'Agente di Polizia (PLA1) in quanto, nel corso dell'anno 2007 con sentenza del Tribunale di Pordenone, in funzione del Giudice del Lavoro, n. 104/2007 è stato accertato e dichiarato, con decorrenza 01.08.2002 il diritto del ricorrente di essere inquadrato nella nuova posizione economica PLA3;*
- 3. nel corso dell'anno 2007, aderendo al Patto di stabilità, questa Amministrazione Comunale ha disposto l'assunzione di una nuova dipendente a tempo pieno in posizione economica C4, in sostituzione di una dipendente posizione economica C3 - part-time, che ha presentato le proprie dimissioni..."*

Inoltre, in corso di istruttoria l'Organo di revisione ha esposto, fra l'altro, le seguenti osservazioni: *"[...] La maggior spesa di personale determinata in € 3.421,25 rappresenta lo 0,99% circa di aumento rispetto alla spesa del 2005. [...] L'Ente ha fatto ricorso alle deroghe previste al regime delle assunzioni, rispettando entrambe le condizioni di cui all'art. 1, comma 69, lettere a) e b) della L.R.30/2007."* L'Organo di revisione ha inoltre esposto lo sviluppo dei calcoli relativi alla costruzione dei parametri necessari alla verifica della sussistenza delle condizioni di deroga al regime delle assunzioni.

Infine, occorre evidenziare che, sulla base dei dati ed informazioni acquisite in corso di istruttoria, l'entità numerica del personale assunto a tempo indeterminato non ha subito variazioni nel corso del quadriennio 2005-2008 (n. 8 dipendenti al 31 dicembre di ciascun anno).

Tenuto conto di quanto sopra riportato e, in particolare, considerando che l'Organo di revisione non ha chiarito le modalità del ricorso alle deroghe al regime delle assunzioni, si desume che l'aumento della spesa di personale rilevato a rendiconto 2008, rispetto al 2005, possa discendere dalle cause indicate dall'Amministrazione comunale anziché da deroghe al regime delle assunzioni.

Alla luce di quanto esposto, la Sezione rileva che nel rendiconto dell'anno 2008 la spesa

per il personale supera quella del 2005 e, su questo punto, non risulta rispettata la previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 68, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30. La Sezione rileva un tanto, precisando che le deroghe di cui al successivo comma 69 sono consentite esclusivamente al regime delle assunzioni e alle condizioni ivi indicate.

Relativamente al rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 208 del D.Lgs. 285/1992, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, l'Organo di revisione ha comunicato quanto segue: *"Anche nell'anno 2008 non è stato adottato apposito atto giuntale con il quale destinare almeno il 50% delle sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art. 208 D.Lgs. 285/92), ma in pratica tutti gli esigui proventi (pari ad € 2.779,07) sono stati destinati al finanziamento delle spese per le finalità previste dal predetto articolo [...]".*

La Sezione, pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Organo di revisione, rileva che per l'anno 2008 non è stato adottato il provvedimento della Giunta comunale che determina la destinazione delle entrate da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada.

### **PARTE TERZA**

#### **Con riferimento alla relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2009:**

Relativamente al rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 208 del D.Lgs. 285/1992, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, l'Organo di revisione ha comunicato quanto segue: *"Anche nell'anno 2009 non è stato adottato apposito atto giuntale con il quale destinare almeno il 50% delle sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art. 208 D.Lgs. 285/92), ma in pratica tutti gli esigui proventi (pari ad € 2.075,70) sono stati destinati al finanziamento delle spese per le finalità previste dal predetto articolo [...]".*

Con richiamo alla propria pronuncia di cui alla parte seconda della presente deliberazione, la Sezione, pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Organo di revisione, rileva anche nell'esercizio 2009 la mancata adozione del provvedimento della Giunta comunale che determina la destinazione delle entrate da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada. La Sezione sottolinea altresì che la mancata adozione del provvedimento di cui trattasi era già stata oggetto di rilievo in sede di controllo della relazione dell'Organo di revisione al bilancio di previsione 2009 (deliberazione n. 213 del 12 novembre 2009).

Relativamente alla sussistenza di debiti fuori bilancio, l'Organo di revisione ha rappresentato che nel corso del 2009 l'Ente ha provveduto al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio di parte corrente dell'ammontare di complessivi euro 59.908,52, riguardanti l'acquisizione di beni e servizi senza assunzione di impegni di spesa e classificabili all'articolo 194, comma 1, lett. e) del Tuel. I predetti debiti fuori bilancio sono pari al 2,22% del totale degli impegni di spesa assunti, in conto competenza, in parte corrente e in parte capitale.

La Sezione evidenzia che la presenza di debiti fuori bilancio classificabili fra quelli previsti dall'art. 194, comma 1, lett. e) del Tuel di cui al D.Lgs. 267/2000, è indice di una situazione

non conforme ai principi di sana gestione e denota difficoltà nel rispetto delle procedure di spesa.

Relativamente alla presenza di residui attivi con elevato grado di anzianità, dai dati riportati nella relazione emerge che i residui attivi di parte corrente originati nell'esercizio 2005 e precedenti (euro 35.608,51) risultano di importo elevato, anche in rapporto alla quota dell'avanzo di amministrazione 2009 non vincolata (pari a euro 88.650,29) e nell'esercizio 2009 non risulta vincolata una quota dell'avanzo per eventuale inesigibilità di residui attivi. Dalla medesima relazione emerge altresì che i succitati residui attivi "anziani" di parte corrente non risultano iscritti al Titolo II dell'entrata, ma fanno capo esclusivamente al Titolo I e III.

La Sezione sottolinea l'assoluta necessità di effettuare un costante monitoraggio dei residui attivi correnti aventi elevato grado di vetustà, soprattutto qualora non risultino vincolate quote di avanzo per eventuale inesigibilità di residui medesimi.

Per quanto detto e tenuto conto della situazione dei residui attivi emergente dalle relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti degli esercizi 2010 e 2011, la Sezione si riserva ulteriori approfondimenti in materia.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'ente, ricordando che le misure consequenziali adottate devono essere comunicate a questa Sezione di controllo nei modi di legge.

Incarica inoltre la segreteria di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2014.

Il Relatore

Giovanni Bellarosa

Il Presidente

Carlo Chiappinelli

Depositata in Segreteria in data 20 GEN. 2014

Il preposto al Servizio di supporto  
dott. Andrea Gabrielli

CORTE DEI CONTI  
SEZIONE DI CONTROLLO DELLA  
REGIONE FRIULIA VENEZIA GIULIA

COPIA DEPOSITATA IN SEGRETARIA IN DATA 22-1-2014  
TRISTE



SECONDA SP. 6 FACIATE.

IL FUNZIONARIO ADDETTO  
(Lucia BACCIGNA)